

Scrutini di fine anno scolastico: criteri e modalità di valutazione (Delibera n. 33 – 2016/17)

Il Dirigente scolastico fa presente che nella scuola secondaria l'ammissione agli scrutini di fine anno è condizionata dalla verifica della validità dell'anno scolastico: infatti, ai sensi del DPR 22 giugno 2009 n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (salvo motivata e straordinaria deroga al suddetto limite, prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Inoltre si ricorda che:

- (art. 4 comma 5 del citato DPR 122/009) "Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.";
- (art. 1 comma 5 del citato DPR 122/2009) "Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa".
- (art. 2 commi 7 e 8 della O.M. prot. n. 257 del 04.05.2017) "7. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate"; "8. In sede di scrutinio finale nei confronti dei candidati ammessi a sostenere l'esame (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione."

Tenuto conto che i criteri generali di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono quelli indicati nel PTOF, per quanto concerne gli specifici criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato si propone quanto di seguito riportato:

3).1 - **AMMISSIONE** alla classe successiva o all'esame di stato con votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Il Consiglio di classe potrà decidere comunque l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato anche in presenza di materie insufficienti in caso di:

- miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;
- impegno assiduo per il raggiungimento degli obiettivi minimi essenziali;
- impegno nei percorsi di recupero;
- ripetenze pregresse, in particolare nell'ultima classe di frequenza;
- deroga adeguatamente motivata del Consiglio di classe.

3).2 - **NON AMMISSIONE** alla classe successiva con 4 o più insufficienze di cui almeno due gravi o con tre insufficienze gravi espresse da almeno due docenti diversi; con il voto in condotta inferiore a sei decimi; comunque, in presenza di lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, pregiudichi il passaggio alla classe successiva.

3).3 – **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza fino a quattro materie. In ogni caso il Consiglio di classe valuterà la capacità di recuperare da parte dello studente, tenendo conto dell’impegno e delle capacità dimostrate durante tutto il corso dell’anno scolastico. In sede di integrazione dello scrutinio finale il Consiglio di classe valuterà nuovamente la situazione complessiva dello studente e deciderà per l’ammissione alla classe successiva nel caso che:

- i risultati delle prove siano risultati complessivamente sufficienti;
- oppure sia comunque evidenziata una padronanza delle competenze essenziali tali da garantire una proficua continuazione degli studi nella classe successiva.

3).4 – Per quanto concerne il comportamento, si farà di massima riferimento alla griglia valutativa riportata nel PTOF in relazione agli indicatori: Frequenza e Partecipazione; Autonomia e Responsabilità; Impegno complessivo; Rispetto delle regole; Relazioni con i pari e gli adulti.

Andrà debitamente riportata a verbale la motivazione della valutazione del comportamento con voto uguale o inferiore a sette decimi.

<p>Ferma restando la responsabilità e la competenza del Consiglio di classe si propongono i seguenti descrittori da inserire nei giudizi da accompagnare alla valutazione del comportamento, precisando che il voto sei o sette è attribuibile in presenza di almeno due dei comportamenti descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atteggiamento non sempre adeguatamente corretto e rispettoso delle persone, degli ambienti scolastici e di ciò che è presente in essi; - parziale rispetto delle disposizioni regolamentari dell’istituto; - interesse alterno, partecipazione discontinua alle lezioni e impegno non costante; - presenza di alcune note disciplinari. 	<p>Voto: sette</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Atteggiamento ripetutamente poco corretto e poco rispettoso delle persone, degli ambienti scolastici e di ciò che è presente in essi; - ridotto rispetto delle disposizioni regolamentari dell’istituto; 	<p>Voto: sei</p>

<ul style="list-style-type: none"> - interesse molto ridotto, partecipazione complessivamente trascurabile alle lezioni e impegno molto carente; - presenza di richiami formali del Dirigente Scolastico, oppure note disciplinari caratterizzate da particolare gravità, oppure la presenza di numerose (indicativamente più di tre nel periodo di riferimento) note disciplinari apposte da diversi docenti, senza che siano intervenute apprezzabili modifiche del suo comportamento; - presenza di provvedimenti di sospensione inferiori a 15 giorni, senza che siano intervenute apprezzabili modifiche del comportamento. 	
<p>Presenza di provvedimenti di sospensione superiore ai 15 giorni, senza un chiaro, apprezzabile e concreto miglioramento nel comportamento</p>	<p>Voto: minore di sei</p>

Con l'occasione si ricorda a tutti i docenti e in particolare ai coordinatori di classe che per gli studenti non ammessi alla classe successiva le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami: pertanto al termine dello scrutinio il coordinatore di classe telefonerà (con registrazione del fonogramma) alla famiglia per comunicare l'esito (senza alcun commento) e poi seguirà la l'invio della apposita lettera a cura dell'ufficio.

Per quanto riguarda invece gli studenti con "sospensione del giudizio": il Consiglio di classe darà comunicazione relativamente alle materie con "debito formativo", agli strumenti indicati per il recupero e alle modalità della verifica: la lettera sarà ritirata direttamente a scuola nei giorni successivi alla pubblicazione degli esiti. Ogni Docente predispone gli elementi per la comunicazione dei contenuti oggetto di studio e di verifica e dei consigli per le modalità di studio da allegare alla lettera per la famiglia.

Il Dirigente propone che la delibera sia considerata permanente.

Non essendoci ulteriori interventi si procede alla votazione palese per alzata di mano.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI,

- ai sensi della normativa sopra citata;
- preso atto delle premesse sopra riportate;
- sentiti gli interventi e le proposte fatte;
- presenti n. 111 componenti (110 docenti + Dirigente scolastico);
- con voti favorevoli: n. 111;
- con voti contrari: 0;

- astenuti: n. 0;

DELIBERA

- di approvare i criteri sopra proposti come riportati ai punti 3).1 – 3).2 – 3).3 e 3).4.

- di stabilire che la presente deliberazione è permanente e valida sino a nuova deliberazione, fatto salvo il rispetto di eventuali nuove norme o di nuove indicazioni degli uffici scolastici superiori.